

OGGETTO: **RIPOSI GIORNALIERI PER L'ALLATTAMENTO**  
**FRUIZIONE IN CASO DI PADRE LAVORATORE DIPENDENTE E MADRE**  
**LAVORATRICE AUTONOMA**

Con sentenza n. 22177 del 12 settembre 2018, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui l'utilizzo da parte del padre lavoratore dipendente dei riposi giornalieri per l'allattamento - previsti dall'art. 40 del d.lgs. n. 151/2001 <sup>(\*)</sup> (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 20/2011) - non è alternativo alla fruizione dell'indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma, spettante per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi a quella effettiva (art. 68 del d.lgs. n. 151/2001).

Tale sentenza chiarisce infatti che potendo «*entrambi i genitori lavorare subito dopo l'evento della maternità – risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi genitori la facoltà di organizzarsi nel godimento dei medesimi benefici previsti dalla legge per una gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela del complessivo assetto di interessi perseguito dalla normativa; consentendo perciò a essi di decidere le modalità di fruizione dei permessi giornalieri di cui si tratta, salvo i soli limiti temporali previsti dalla normativa*».

Al fine di recepire il principio sopra enunciato, con la circolare n. 140 del 18 novembre scorso l'INPS ha fornito le seguenti istruzioni:

- 1) nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma, il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi di cui all'art. 40 del d.lgs. n. 151/2001 dalla nascita o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore, a prescindere dalla fruizione dell'indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma. Sono pertanto da intendersi superate le indicazioni fornite al punto 2), 4° capoverso, della circolare n. 8/2003 <sup>(\*\*)</sup>, secondo le quali il padre avrebbe potuto fruire dei riposi solamente dal giorno successivo a quello finale del periodo di trattamento economico spettante alla madre;
- 2) permangono, invece, le indicazioni sotto riportate, fornite dalla predetta circolare n. 8/2003 in materia di incompatibilità:
  - il padre lavoratore dipendente non può fruire dei riposi giornalieri nel periodo in cui la madre lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale (se richiesto dall'interessata, e per un massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino/un anno dall'ingresso del minore in famiglia - art.69 d.lgs. n. 151/2001);
  - in caso di parto plurimo, il padre lavoratore dipendente non ha diritto alle ore di riposo aggiuntive;
- 3) quanto sopra indicato si applica anche alle domande di riposi giornalieri del padre pervenute e non ancora definite dall'Istituto di previdenza e, a richiesta dell'interessato, anche agli eventi pregressi per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

---

<sup>(\*)</sup> “**Art. 40. Riposi giornalieri del padre**

1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:

- a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
- b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
- d) in caso di morte o di grave infermità della madre.”

<sup>(\*\*)</sup> “Se la madre è **lavoratrice autonoma** (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista), il padre può fruire dei riposi dal giorno successivo a quello finale del periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto e sempre che la madre (qualora si tratti di commerciante, artigiana, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola) non abbia chiesto di fruire ininterrottamente, dopo il suddetto periodo, del congedo parentale, durante il quale, come sopra detto, è precluso al padre il godimento dei riposi giornalieri.”